VERBALE DI ACCORDO

Milano, 29 maggio '14

Tra

Lombardia Recapiti s.r.l. rappresentata da Moretti Marinella, assistita da FISE ARE in persona di Emanuela Colmegna

e

SLC CGIL rappresentata da Agostino Auricchio

SLP CISL rappresentata da ~~Giuseppe Marinaccio~~ Maurizio Capecchi

Premesso che

a. è volontà della parti dare seguito alle intese sottoscritte in sede Nazionale (accordo FISE –Are /OO.SS. Nazionali) il 6 dicembre 2013 in relazione al premio di produttività ed efficienza ed alla flessibilità organizzativa (organizzazione dell'orario di lavoro in periodo di trimestrale);
b. in particolare le parti intendono promuovere l'efficienza operativa attraverso l'introduzione di un sistema premiante collettivo nonché di modalità organizzative dei tempi di lavoro che promuovano la produttività nel contempo salvaguardando la professionalità dei lavoratori

si conviene quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante d inscindibile de presente verbale di accordo.

PREMIO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA

1. Modalità di calcolo

1.1. A ciascun lavoratore con mansioni di fattorino portalettere sarà riconosciuto un premio di produttività ed efficienza pari ad **0,06 Euro lordi** per ciascuna busta correttamente recapitata ogni giorno oltre le soglie minime giornaliere di seguito indicate:

orario di lavoro giornaliero	soglia minima giornaliera
8 ore	1.100 buste
6 ore	875 buste
4 ore	600 buste

Nel caso in cui caso un fattorino portalettere dovesse osservare un orario di lavoro non compreso tra quelli indicati nella tabella che precede la soglia minima giornaliera di cui sopra sarà riproporzionata in base all'orario di lavoro giornaliero effettivamente prestato dal lavoratore.

1.2. Ai fini di cui al precedente punto 1.1. si considera correttamente recapitata ciascuna busta consegnata al destinatario con le modalità ed i tempi previsti dalle procedure operative in atto presso Lombardia Recapiti s.r.l..

1.3. Nel calcolo del premio di produttività ed efficienza non saranno computate le buste recapitate per le quali Lombardia Recapiti s.r.l. dovesse corrispondere penali al proprio committente.

1.4. Resta inteso che il premio di produttività ed efficienza sarà corrisposto a condizione che il lavoratore recapiti correttamente durante il proprio normale orario di lavoro giornaliero un numero di buste pari almeno alla soglia minima indicata nella tabella sopra riportata per la propria tipologia di orario.

2. Incidenza su altri istituti e trattamento fiscale

2.1. Il premio di produttività ed efficienza in virtù di quanto disposto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 non concorre alla determinazione del T.F.R., come non è da ritenersi computabile in alcun istituto contrattuale e/o di legge (si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, festività, indennità di preavviso, 13ma e 14ma mensilità ecc. ecc.) nonché nella determinazione dei trattamenti retributivi in caso di assenza per malattia, maternità ed infortunio, in quanto le parti si danno atto di aver tenuto presente nella sua quantificazione di sifatte incidenze.

2.2. Le parti si danno reciprocamente atto che il premio di produttività ed efficienza, essendo correlato a incrementi di produttività rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sarà assoggettato all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%, secondo quanto previsto dalle Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

3. **Erogazione del premio di produttività ed efficienza**

3.1. Il premio di produttività ed efficienza verrà calcolato su un periodo di 3 mesi e sarà corrisposto unitamente alle competenze del mese successivo al trimestre di riferimento.

3.2. Fermo restando quanto sopra, nella fase iniziale di applicazione del presente accordo il premio di produttività ed efficienza sarà calcolato sul periodo 1 maggio – 30 giugno 2014 e sarà erogato nel mese di luglio 2014.

ORARIO DI LAVORO DURANTE IL PERIODO "TRIMESTRALE"

1. Facendo riferimento all'accordo nazionale siglato in data 6 dicembre 2013 si conviene che tutto il personale (tanto quello adibito alle mansioni di fattorino portalettere quanto quello adibito ad altre mansioni), con orario di lavoro distribuito su 5 giorni la settimana, è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa anche nel sesto giorno (sabato), durante i periodi di "trimestrale", che si intende il periodo di maggior picco dei flussi di corrispondenza legati a tutti i clienti che necessitano di rendicontazione periodica, che indicativamente sono individuati nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, luglio e ottobre. Tenuto conto dell'andamento altalenante del traffico di corrispondenza il periodo di "trimestrale" potrebbe non coincidere esattamente con l'inizio e la fine dei mesi solari indicati in accordo e potrebbe quindi cadere "a cavallo" di due mesi.

2. Fermo restando l'obbligo di prestare servizio il sesto giorno, ove richiesto, Lombardia Recapiti s.r.l. richiederà la prestazione solo al personale indispensabile e limitatamente alle giornate strettamente necessarie per il conseguimento degli standard di qualità richiesti dal committente.

3. Lombardia Recapiti s.r.l. comunicherà l'esenzione dalla prestazione ai lavoratori qualora, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive, la stessa non risulti necessaria nel sesto giorno. In tale ipotesi i lavoratori saranno avvisati con un anticipo di 2 giorni. In caso contrario, quindi in mancanza di esplicita comunicazione da parte dell'azienda, tutti i lavoratori presteranno l'attività lavorativa anche il sesto giorno.

4. Le ore prestate durante il sesto giorno saranno retribuite come previsto dall'art. 8, comma 14, del CCNL adottato e saranno soggette al premio incentivante di cui al presente accordo .

RELAZIONI INDUSTRIALI

1. Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi prima della fine del 2014 per la verifica relativamente all'applicazione del presente verbale di accordo.

2. Decorsi 6 mesi dall'applicazione del presente verbale di accordo, le Parti, in sede di verifica applicativa dello stesso valuteranno l'opportunità di estendere il PDR al personale addetto alle lavorazioni interne pre- recapito.

DURATA e DECORRENZA

Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza 03 giugno 2014 e con scadenza 31 dicembre 2016.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo trova applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente di Lombardia Recapiti s.r.l. presso qualsiasi sede impiegato, incluse eventuali nuove future filiali.

Letto, confermato e sottoscritto

Lombardia Recapiti S.r.l. Marinella Moretti

SLC CGIL

FISE – ARE

SLP CISL

Verbale di Accordo del 29 giugno 2014

tra

Lombardia Recapiti S.r.l. con sede legale in Seregno, via Birago 2, angolo Pasubio rappresentata da Moretti Marinella

assistite dall'Associazione Datoriale **FISE ARE** in persona di Emanuela Colmegna

e

La SLC CGIL rappresentata da Agostino Auricchio, Enzo Traina, Pasquale Aprea

La SLP CISL rappresentata da Maurizio Cappello, Stanislao Pisani , Mario Bellofiore

premesso che

- è volontà della parti dare seguito alle intese sottoscritte in sede Nazionale (accordo FISE –Are /OO.SS. Nazionali) il 06 dicembre 2013, che sono da intendersi qui integralmente richiamate per la parte relativa la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- Lombardia Recapiti a far data dal 03/05/2014 è iscritta all'Associazione datoriale FISE ARE ed applica il CCNL di categoria vigente;
- Le Parti, al fine di creare stabilità occupazionale in un periodo di particolare crisi economica ed evitare drastiche ripercussioni sotto il profilo sociale, concordano di procedere alla regolamentazione dei rapporti di lavoro e alla loro stabilizzazione;
- Le parti intendono, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, creare le migliori condizioni possibili per favorire, in maniera sostenibile, la permanenza nel suddetto mercato delle aziende che vi operano in un'ottica di leale competizione;
- Le parti ritengono imprescindibile che l'azienda mantenga un elevato livello di competizione garantendo un'eccellente qualità del servizio offerto alla clientela;
- Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale di 2° livello quale strumento per perseguire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e il miglioramento della qualità dei livelli occupazionali e una regolamentazione delle condizioni di lavoro che sia comunque in grado di promuovere la redditività dell'impresa;
- Attualmente la società si avvale di n. 14 lavoratori autonomi

si conviene quanto segue

1) Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2) <u>**Consolidamento occupazionale e stabilizzazione dei rapporti di lavoro**</u>

a) La società Lombardia Recapiti, a far data dal 3 giugno 2014, si impegna ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. massimo 14 lavoratori autonomi che attualmente collaborano con la società medesima.

b) I predetti lavoratori saranno assunti alle seguenti condizioni:
   - orario di lavoro a tempo parziale pari a 20 ore alla settimana;

- Contratto collettivo applicato: CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali;
- mansione fattorino – portalettere junior ;
- inquadramento: livello V;
- tempo indeterminato ;

3) Resta espressamente inteso che, cosi come previsto dal verbale di accordo del 6 dicembre 2013, punto 3.6, l'azienda riconoscerà ai lavoratori stabilizzati di cui al precedente unto 1) la 14^ mensilità, l'indennità di presenza e le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (art.18 comma 1 del vigente CCNL) decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.
4) I lavoratori interessati alla stabilizzazione verranno assunti a condizione che sottoscrivano, all'atto dell'assunzione, un verbale di conciliazione in sede sindacale di cui si allega copia e che costituisce parte integrante del presente accordo.

5) **Nuove assunzioni**

Resta inteso che, come stabilito dal verbale di accordo del 6 dicembre 2013, punto 3.6, al personale neo assunto ex novo dopo la sottoscrizione del presente accordo, la 14^ mensilità, l'indennità di presenza e le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (art.18 comma 1 del vigente CCNL) saranno riconosciute decorsi 18 mesi dalla data di assunzione. Tale disposizione non si applica ai lavoratori assunti e/o stabilizzati con contratto a tempo determinato.

6) **Disposizioni finali**

Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo, hanno inteso realizzare una specifica intesa finalizzata alla maggiore occupazione, al miglioramento della qualità dei livelli occupazionali nonché alla emersione del lavoro irregolare attraverso una regolazione delle materie in esso disciplinate anche in deroga alle disposizioni di Legge che regolano le suddette materie ed alle relative regolamentazioni contenute nel CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali vigente e successivi rinnovi.

Letto, confermato e sottoscritto

29 maggio 2014

FISE AIE

S.L.C. C.G.I.L

SLP CISL